



COMUNE DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.56 Reg.Del./7 Prop.Del NELLA SEDUTA DEL 28/03/2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 65 Reg. Del./23 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 15/05/2017

2^a STESURA

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, ai sensi dei Dlgs 114/1998 e 59/2010 e in conformità alle norme emanate dalla Regione Lombardia.

Art. 2

Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente.
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare, i soggetti sopraindicati devono, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
 - essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla Legge 426/1971 per uno delle seguenti tabelle merceologiche: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Art. 3

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
2. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Nei mercati per i quali l'Amministrazione comunale abbia determinato specifiche tipologie merceologiche, nella concessione del posteggio viene indicata la tipologia merceologica per la quale è autorizzata la vendita.
3. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi.
4. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al

lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.

5. L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 4

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio) ed è dimostrato con la permanenza dell'azienda o del ramo (cioè della tipologia dei prodotti venduti, dell'avviamento e dell'insieme dei beni strumentali e dei rapporti di cui l'azienda è costituita) in capo al nuovo titolare.
3. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata previa comunicazione del reintestataro (da effettuarsi entro quattro mesi pena la decadenza del diritto alla reintestazione) e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.
4. Nei mercati per i quali, con il provvedimento che li ha istituiti, sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda e la conseguente reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio possono essere effettuati solo per la tipologia merceologica per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.
5. Nei mercati per i quali non sono state predeterminate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda e la conseguente reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio possono essere effettuati per lo stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare) per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.
6. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).

Art. 5

Concessione

1. L'esercizio dell'attività presso i mercati, le fiere o in posteggi isolati è soggetta al rilascio di concessione per l'utilizzo del suolo e al pagamento annuale del Canone per l'occupazione di suolo pubblico, determinato con le modalità di cui a specifico separato regolamento comunale.
2. Se il posteggio, a richiesta dell'interessato, è collegato a punti di erogazione di acqua ed energia elettrica, unitamente al Canone per l'occupazione di suolo pubblico e alla Tassa di igiene ambientale, l'operatore è tenuto a versare la quota relativa a tali utenze nella misura determinata annualmente con provvedimento dirigenziale.
3. La concessione per l'utilizzo del suolo è riferita ad uno specifico posteggio che non può essere scambiato con altro se non previo specifico assenso dell'Amministrazione comunale.

4. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata con le modalità stabilite dalla normativa vigente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
5. L'operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi nello stesso mercato.

Art. 6

Verifica annuale

1. L'Amministrazione comunale, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di categoria e della Camera di commercio, verifica annualmente che in capo al titolare dell'autorizzazione sussistano i requisiti per lo svolgimento dell'attività e che lo stesso abbia assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni di legge. L'esito di tale verifica è allegato alla carta di esercizio di cui al successivo articolo.

Art. 7

Carta di esercizio

1. Al fine di agevolare le operazioni di identificazione e controllo, l'Amministrazione comunale provvede a vidimare il documento nominativo, contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore, definito "carta di esercizio", indicante i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
2. La carta di esercizio non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza.

Art. 8

Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

1. La Commissione consultiva per il commercio per le aree pubbliche è nominata e presieduta dal Sindaco o suo delegato ed è composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e da rappresentanti dell'Amministrazione comunale.
2. La Commissione esprime parere in relazione a:
 - Programmazione delle attività;
 - Definizione dei criteri generali per l'individuazione delle aree mercatali e del numero dei posteggi;
 - Istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di mercati e fiere;
 - Definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone di occupazione suolo pubblico;
 - Predisposizione dei regolamenti e dei provvedimenti di carattere generale aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.
3. Il Sindaco definisce i criteri di designazione, rappresentanza, durata in carica e funzionamento della commissione, sentiti i soggetti di cui al comma 1.

Art. 9
Gestione dei servizi

1. L'Amministrazione comunale può affidare alle Associazioni di categoria e a loro consorzi, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere.

TITOLO II – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 10
Definizione e modalità di esercizio

1. Il commercio in forma itinerante è svolto su aree pubbliche, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita – determinato di norma in una ora - nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
2. L'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società, è rilasciata una sola autorizzazione.
3. L'autorizzazione al commercio in forma itinerante consente al titolare di partecipare a fiere che si svolgono sul territorio nazionale e la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questo si trovi.

Art. 11
Condizioni e divieti

1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può limitare e/o vietare il commercio in forma itinerante in particolari zone della città.
2. La limitazione o il divieto di cui al comma precedente può essere disposto anche in relazione ad esigenze di salvaguardia di zone di particolare valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
3. Il commercio itinerante è svolto con l'ausilio di mezzi e attrezzature finalizzate alla vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
4. L'operatore non può tornare nella medesima via o piazza nell'arco della stessa giornata e non può effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante o a meno di 500 metri da un mercato o una fiera.

TITOLO III – COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO

Art. 12

Piano dei posteggi isolati

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Regione, redige il piano dei posteggi isolati nell'ambito del quale vengono definiti:
 - la localizzazione dei singoli posteggi;
 - le dimensioni dei posteggi;
 - le caratteristiche delle strutture adibite alla vendita in relazione alla specifica localizzazione del posteggio;
 - e condizioni di utilizzo dei singoli posteggi.
2. L'Amministrazione comunale assegna i nuovi posteggi e i posteggi rimasti vacanti con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali per i posteggi nelle aree mercatali.
3. Qualora, a seguito dell'adozione o della revisione dei piani di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale debba revocare la concessione di un posteggio, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine previsto dalla concessione revocata.

TITOLO IV – MERCATI

Art. 13

Piano delle aree mercatali

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Regione, redige il Piano delle aree mercatali nell'ambito del quale vengono definiti:
 - la localizzazione dei singoli mercati;
 - le dimensioni dei posteggi;
 - gli spazi fra un posteggio e l'altro;
 - il dimensionamento ottimale di ogni mercato;
 - le zone riservate al commercio alimentare nonché ai produttori agricoli;
 - le aree per l'istituzione di eventuali nuovi mercati.
2. I giorni e l'orario di svolgimento nonché l'eventuale articolazione per tipologie merceologiche vengono definiti nel provvedimento istitutivo di ogni singolo mercato.
3. Qualora l'Amministrazione comunale, anche sulla base di quanto stabilito dal Piano delle aree mercatali, debba procedere alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato o al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di presenza effettiva sul posteggio
 - anzianità di presenza sul mercato
 - anzianità di iscrizione al registro delle impresetenendo comunque conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie alimentare e non alimentare e al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 14
Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati

1. L'Amministrazione comunale assegna i posteggi relativi ai nuovi mercati e i posteggi rimasti vacanti nell'ambito di mercati già istituiti, con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali.
2. Nell'ambito di mercati già istituiti, l'Amministrazione non procede all'assegnazione dei posteggi rimasti vacanti sino a raggiungimento del dimensionamento ottimale del mercato, così come contenuto nel Piano delle aree mercatali di cui al precedente articolo.
3. Gli spazi dei posteggi vacanti e non riassegnati vengono utilizzati dall'Amministrazione per adeguare la dimensione dei posteggi e degli spazi liberi esistenti, così come previsto dal Piano delle aree mercatali.

Art. 15
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nell'ambito di ogni mercato il 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare, con un minimo di un posteggio, è riservato agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli.
2. L'Amministrazione comunale assegna i posteggi ai produttori agricoli con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali per il commercio su aree pubbliche.
3. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.
4. Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, al produttore agricolo non si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi se i prodotti provenienti dall'azienda e posti in vendita sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo (prodotti di stagione).

TITOLO V – FIERE E SAGRE

Art. 16
Individuazione delle fiere

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento, determina le fiere che si svolgono annualmente nel territorio del Comune, la loro denominazione, le date di svolgimento, il luogo in cui le stesse si svolgono, il numero dei posteggi disponibili, le tipologie merceologiche per le quali è ammessa la vendita in relazione all'evento, ricorrenza o festività che con ogni singola fiera si intende celebrare nonché, con riferimento alle fiere che hanno luogo nel centro storico, il tipo di strutture, gazebi e tende che possono essere installati.

2. Qualora l'Amministrazione comunale, anche sulla base dei provvedimenti di cui al comma precedente, debba procedere alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di fiera o al trasferimento dell'intera fiera in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di presenza effettiva sul posteggio
 - anzianità di presenza nella fiera
 - anzianità di iscrizione al registro delle impresetenendo comunque conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie alimentare e non alimentare e al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 17 **Assegnazione dei posteggi nelle fiere**

1. Possono partecipare alle fiere tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche. La domanda di partecipazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. I posteggi sono assegnati con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali.
2. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

TITOLO VI – NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 18 **Giorni e orari di svolgimento di mercati e fiere**

1. I giorni e gli orari di svolgimento dei singoli mercati e delle fiere sono determinati nei provvedimenti che li istituiscono o li disciplinano, nel rispetto della fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche compresa fra le ore 5:00 e le ore 24:00. I mercati che hanno luogo di mattina osservano l'orario di vendita 7,00 – 13.30.
2. Se il giorno di mercato o di fiera coincide con il giorno di Natale, Capodanno o Pasqua, lo stesso può essere effettuato in altra giornata.
3. Gli orari di vendita e di sgombero delle aree di mercato possono essere modificati dall'Amministrazione comunale per motivi di ordine pubblico.
4. L'Amministrazione comunale può stabilire lo svolgimento di mercati straordinari nella misura massima di dodici giornate nel corso dell'anno solare. Le modalità di svolgimento sono determinate nel provvedimento istitutivo del singolo mercato straordinario.

Art. 19 **Accesso all'area di mercato o di fiera**

1. I titolari del posteggio possono accedere all'area di mercato o di fiera un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita e devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine stabilito per la cessazione delle vendite.

2. Ciascun operatore provvede all'occupazione del posteggio assegnato e all'allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività di allestimento in corso da parte degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale nonché gli spazi fra un banco e l'altro.
3. Le operazioni di allestimento dei banchi devono altresì essere effettuate nel rispetto del diritto al riposo dei cittadini residenti nelle aree limitrofe a quella di mercato o di fiera.
4. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere collocati nell'area concessa, salvo oggettiva comprovata impossibilità, per la quale deve essere richiesta apposita deroga al dirigente competente.
5. Durante le operazioni di vendita è vietato circolare all'interno dell'area con ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso.

Art. 20

Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. Un'ora dopo l'orario previsto per l'inizio della vendita, il personale dell'Amministrazione comunale procede alla verifica delle presenze e alla contestuale assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente non occupati.
2. L'operatore ha obbligo di presenza per tutta la durata del mercato. In caso contrario, e salvo i casi di forza maggiore quali il peggioramento della situazione metereologica o improvviso malore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Partecipano all'assegnazione dei posteggi non occupati gli operatori in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che annualmente abbiano comunicato all'Amministrazione comunale la volontà di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione di tali posteggi e, in via residuale, tutti gli altri operatori in possesso dei titoli abilitativi richiesti.
4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata con i seguenti criteri di priorità:
 - medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero, ove stabilita
 - medesimo settore merceologico del posteggio temporaneamente libero
 - maggior numero di presenze alla spunta nel singolo mercato, così come risulta dalla graduatoria riferita al mese precedente
 - anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.
5. La graduatoria di cui ai commi precedenti è redatta assegnando un punto per ogni giorno di presenza al momento dell'assegnazione dei posteggi non occupati (spunta). La mancata accettazione del posteggio temporaneamente non occupato assegnato non dà diritto all'acquisizione del punteggio.
6. L'operatore prende possesso del posteggio assegnato previo versamento al personale in servizio, che rilascia ricevuta, del canone di occupazione suolo pubblico relativo a tale giornata.

Art. 21

Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio

1. L'operatore deve mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte.
2. Le merci devono essere esposte su banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo di cm 70, per gli alimentari, e di cm 50 per gli altri generi. Solo ai commercianti di calzature, terraglie, arredamenti, piante, fiori o articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita.
3. L'eventuale tenda a copertura del banco deve essere applicata ad un'altezza non inferiore a m 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa, e deve essere mantenuto in stato decoroso. Alla tenda può essere appesa merce, purché la stessa non sporga dal banco di vendita.
4. La tenda a copertura del banco può superare fino ad un massimo del 40% la superficie autorizzata al suolo, purché la stessa non intralci gli esercizi di vendita attigui o i passaggi destinati al pubblico.
5. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati alla vendita dei prodotti alimentari e in generale i banchi di vendita di prodotti alimentari, nonché le modalità di vendita di tali prodotti, devono rispettare le prescrizioni igienico sanitarie contenute nel regolamento comunale d'igiene e nelle norme statali e regionali in materia.
6. L'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette e compact disc è consentito agli operatori che vendono tali prodotti, nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente e comunque senza che ciò arrechi disturbo agli altri operatori ed ai clienti.
7. Non è ammesso l'utilizzo di toni eccessivamente alti o l'uso di megafoni o amplificatori per richiamare i clienti.
8. E' vietato accatastare merce nei posteggi o sui banchi in modo da creare un potenziale pericolo per l'incolumità altrui.
9. E' vietato occupare uno spazio maggiore rispetto a quello concesso, anche in via temporanea.
10. E' vietato occupare i posteggi ed effettuare le operazioni di vendita al di fuori degli orari stabiliti.
11. E' vietata agli operatori i cui posteggi siano collocati sul perimetro dell'area mercatale e prospicienti la sede stradale, la vendita sul lato strada.

Art. 22

Indicazione dei prezzi

1. L'operatore è tenuto ad indicare, per tutte le merci esposte, il relativo prezzo di vendita.
2. I prodotti alimentari esposti, oltre a recare l'indicazione del prezzo di vendita, devono riportare anche quello per unità di misura.
3. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati conformemente alle prescrizioni di legge e puliti, devono essere disposti sui banchi di vendita in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.

Art. 23
Pulizia

1. Durante le operazioni di vendita l'operatore deve provvedere ad accatastare ordinatamente i contenitori delle merci vendute ed i rifiuti in genere nell'area del posteggio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, senza occupare lo spazio fra un banco e l'altro e senza intralcio per la circolazione.
2. Al termine delle operazioni di vendita, l'ente gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti provvede alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia dell'area.

TITOLO VII – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24
Attività di vigilanza

1. L'Amministrazione comunale svolge attività di vigilanza sugli operatori (in riferimento alla regolarità dei titoli autorizzatori in loro possesso) e durante le operazioni di vendita (in riferimento al regolare svolgimento delle attività), attraverso gli agenti di polizia locale.

Art. 25
Sanzioni

1. Sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale le seguenti violazioni:
 - l'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza di autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa oppure senza permesso del proprietario o del gestore negli aeroporti, stazioni e autostrade;
 - Il mancato possesso della carta di esercizio nonché il mancato aggiornamento della stessa entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti;
 - ogni violazione dei limiti e divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. L'inosservanza di ulteriori obblighi e divieti introdotti dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro e con le sanzioni accessorie di cui ai successivi articoli.

Art. 26
Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita, nello specifico mercato, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie concessa;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 27 Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale revoca l'autorizzazione:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, o infortunio. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si procede alla revoca dell'autorizzazione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
 - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
 - d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non abbia esibito le autorizzazioni in originale alla richiesta di controllo degli organi di vigilanza;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

Art. 28 Revoca della concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico

1. L'Amministrazione comunale può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento	pag.	1
Art. 2 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche	pag.	1
Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività	pag.	1
Art. 4 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	pag.	2
Art. 5 – Concessione	pag.	2
Art. 6 – Verifica annuale	pag.	3
Art. 7 – Carta di esercizio	pag.	3
Art. 8 – Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche	pag.	3
Art. 9 – Gestione dei servizi	pag.	4

TITOLO II – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 10 – Definizione e modalità di esercizio	pag.	4
Art. 11 – Condizioni e divieti	pag.	4

TITOLO III – COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO

Art. 12 – Piano dei posteggi isolati	pag.	5
--------------------------------------	------	---

TITOLO IV – MERCATI

Art. 13 – Piano delle aree mercatali	pag.	5
Art. 14 – Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati	pag.	6
Art. 15 – Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag.	6

TITOLO V – FIERE E SAGRE

Art. 16 – Individuazione delle fiere	pag.	6
Art. 17 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere	pag.	7

TITOLO VI – NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 18 – Giorni e orari di svolgimento di mercati e fiere	pag.	7
Art. 19 – Accesso all'area di mercato o di fiera		
Art. 20 – Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupat	pag.	8i
Art. 21 – Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio	pag.	9
Art. 22 – Indicazione dei prezzi	pag.	9
Art. 23 – Pulizia	pag.	10

TITOLO VII – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24 – Attività di vigilanza	pag.	10
Art. 25 – Sanzioni	pag.	10
Art. 26 – Sospensione dell'autorizzazione	pag.	10
Art. 27 – Revoca dell'autorizzazione	pag.	11
Art. 28 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico	pag.	11